

ROMA, 1 LUGLIO 2016



**Informazioni, commenti e riflessioni su politica, società e lavoro**  
dalla Federazione DIRPUBBLICA [www.dirpublica.it](http://www.dirpublica.it) – [info@dirpublica.it](mailto:info@dirpublica.it)

# Via Bagnera

**Dirigenti senza concorso**

**UNA EQUAZIONE MATEMATICA :  
MINISTERO DEL LAVORO = AGENZIE FISCALI**

*di Ileana Colzi, Segretario della Sezione INPS di Bari della Federazione  
DIRPUBBLICA.*



L'equazione Ministero del Lavoro = Agenzie Fiscali forse è sfuggita a molti ma non a noi. Una equazione che si fonda sulla straordinaria similitudine di "mala gestio" delle vicende del personale destinato allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Il teorema di fondo poggia su un assunto: il concorso non piace, l'art. 97 della Costituzione il quale recita che "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso", dà fastidio. Perché studiare, seguire le regole, soffrire, sperare, pazientare per superare un concorso quando, con espedienti vari, si può diventare dirigenti cooptati, per chiamata diretta, o "a domanda"? Fai una domandina e passi da una amministrazione all'altra, da un Ministero all'altro. Oppure fai la domandina e da segretario comunale diventi dirigente. Facile no? Per fortuna però la Magistratura va avanti, inesorabile e ripristina il diritto violato, ridà la speranza a chi si è visto sottrarre ingiustamente quanto conquistato nel rispetto delle regole. Usando una formula matematica, possiamo dire che Ministero del Lavoro sta alle Agenzie Fiscali come la sentenza 37 della Corte Costituzionale sta alle Sentenze delle SS.UU. della Cassazione sui Segretari Comunali. Vediamo perché. Il Ministero del Lavoro, deputato alla tutela del lavoro in tutte le sue forme, chiamato a vigilare sulla applicazione delle leggi in materia di tutele e pari opportunità, è riuscito a gestire le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali, in modo simile alle Agenzie Fiscali. Infatti, se da un lato le Agenzie delle Entrate e delle Dogane sono nell'occhio del ciclone e sono state investite dal boomerang delle invalidazioni delle reggenze a seguito della sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, il quale ha consentito

per superare un concorso quando, con espedienti vari, si può diventare dirigenti cooptati, per chiamata diretta, o "a domanda"? Fai una domandina e passi da una amministrazione all'altra, da un Ministero all'altro. Oppure fai la domandina e da segretario comunale diventi dirigente. Facile no? Per fortuna però la Magistratura va avanti, inesorabile e ripristina il diritto violato, ridà la speranza a chi si è visto sottrarre ingiustamente quanto conquistato nel rispetto delle regole. Usando una formula matematica, possiamo dire che Ministero del Lavoro sta alle Agenzie Fiscali come la sentenza 37 della Corte Costituzionale sta alle Sentenze delle SS.UU. della Cassazione sui Segretari Comunali. Vediamo perché. Il Ministero del Lavoro, deputato alla tutela del lavoro in tutte le sue forme, chiamato a vigilare sulla applicazione delle leggi in materia di tutele e pari opportunità, è riuscito a gestire le procedure di affidamento di incarichi dirigenziali, in modo simile alle Agenzie Fiscali. Infatti, se da un lato le Agenzie delle Entrate e delle Dogane sono nell'occhio del ciclone e sono state investite dal boomerang delle invalidazioni delle reggenze a seguito della sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012, il quale ha consentito

**DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego**

Via Giuseppe Bagnera, 29 – 00146 Roma; tel: 06.5590699; fax: 06.5590833

nel corso del tempo il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari, privi di qualifica, senza pubblico concorso, promuovendo, così, a dirigenti soggetti che non avevano mai superato il relativo concorso, il tutto in barba all'art. 97 della Costituzione, dall'altro il Ministero del Lavoro, da anni, viola le regole e le leggi vigenti in spregio ad una graduatoria di dirigenti selezionati mediante una procedura concorsuale pubblica, regolarmente e legittimamente conclusasi. Ebbene, il Ministero del Lavoro cosa ha fatto in tutto questo tempo? Cosa ne ha fatto di questa graduatoria? Il Ministero del Lavoro aveva approvato con D.M. del 27.10.2009 la graduatoria dei vincitori ed idonei del concorso pubblico per esami a 22 posti di dirigente di II fascia, bandito con decreto direttoriale del 14 novembre 2006. Da quel momento ad oggi sono stati assunti circa 60 dirigenti tra vincitori e idonei. E fin qui tutto bene. Purtroppo, però, tantissimi altri posti dirigenziali (più di cento) sono stati assegnati arbitrariamente in spregio alla graduatoria, **1)** a dirigenti addirittura provenienti da altre Amministrazioni, **2)** con la ben nota procedura dell'interpello (art. 19 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001 e s.m.i., **3)** conferendo gli incarichi in base al famigerato art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (incarichi dirigenziali conferiti persino a soggetti presenti nella parte finale della graduatoria.. scavalcando così coloro i quali si erano collocati in graduatoria in posizioni migliori e con voti più alti .. sic..!), e, **4)** ultimi nella elencazione, ma non ultimi in ordine di rilevanza delle violazioni, a segretari comunali, cioè, ancora una volta, a funzionari che non hanno mai superato un concorso per dirigente. Da ultimo si vedano le sentenze della Cassazione a SS.UU. n. 784, 785 e 786 del 03/11/2015 che, si badi bene, non riguardano solamente i segretari comunali sub-iudice, ma tanti segretari comunali che sono stati assunti direttamente dal Ministero del Lavoro in qualità di Dirigenti e per i quali occorre una verifica molto puntuale per attenzionare quelle posizioni che rientrano senz'altro negli sbarramenti stabiliti dalla Cassazione). Le nomine illegittime dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sono sotto gli occhi di tutti: interpelli, segretari comunali, incarichi di direzione di Direzioni Territoriali conferiti per "meriti particolari" ed una montagna di "incarichi *ad interim*" o con "delega di firma", insomma, tutto tranne che lo scorrimento della graduatoria. Ma dove, in tutto questo, si trovi la strategia manageriale non è dato saperlo! Ci sono Direzioni territoriali dirette da funzionari "promossi" con gli incarichi ex art. 19, comma 6 (del D.lgs 165/2001). Tale articolo prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, "non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione". Ma come mai il Ministero assegna tali incarichi per la Direzione di Sedi Territoriali addirittura a soggetti che si trovano nel fondo della graduatoria anziché attingere in ordine dalla graduatoria? Un soggetto si colloca in fondo alla graduatoria ma ha la precedenza su coloro i quali precedono per meriti superiori a quelli stabiliti con un concorso? Oggi, una quantità enorme di sedi territoriali del Ministero del Lavoro sono dirette da soggetti che svolgono le funzioni di dirigenti senza esserlo, promossi *gratis et amore dei*, solo perché cooptati non si sa in base a quali criteri, ma si sa in base alla violazione di quali regole e di quali norme. Già, perché l'art. 97 della Costituzione, che dovrebbe valere anche per il Ministero del Lavoro, esige che l'assunzione nel pubblico impiego, quindi anche dei dirigenti, avvenga tramite concorso anche a garanzia della imparzialità dell'azione amministrativa. Il Ministero del Lavoro, invece, sin dal 2009 ha conferito incarichi dirigenziali (di natura tecnica, si rammenta, per il ruolo che rivestono) con sistemi assolutamente illegittimi, a soggetti con

**LA GROSSA POLPETTA DEL COMMA 6, DELL'ARTICOLO 19 DEL D.LGS 165/2001** - Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.



qualifica di segretario comunale, oppure a soggetti provenienti da altre amministrazioni, da altri Ministeri, dalle Università, o dalle ASL i quali attualmente dirigono sia uffici centrali sia uffici territoriali, nonostante la vigenza di una graduatoria approvata a conclusione dell'iter concorsuale, l'espletamento del quale, tra l'altro, ha comportato una spesa pubblica sostenuta dal Ministero e dallo Stato. La legge prevede delle regole precise: il d.lgs 165/2001 e s.m.i disciplina l'accesso anche alla carriera dirigenziale tramite concorso esterno. Il Ministero del Lavoro, invece, ha pensato bene di attingere "a domanda" arbitrariamente, senza pubblicizzare alcun bando di mobilità che avrebbe potuto essere impugnato da parte dei controinteressati, vale a dire gli idonei. Altrettanto dicasi per i segretari comunali che sono transitati "a domanda" senza alcuna pubblicazione di bandi per la selezione, e comunque, nonostante la vigenza della graduatoria di soggetti già selezionati tramite il relativo concorso. E così come la sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale ha bocciato le leggi spazzatura che avevano consentito, nell'ambito delle Agenzie Fiscali, di nominare come dirigenti dei semplici funzionari, le SS.UU. della Corte di Cassazione con le sentenze n. 784, 785, 786 del gennaio 2016 hanno ribadito il principio secondo cui, a parte limitate eccezioni, non si può diventare dirigenti se non per concorso. La sentenza 784/2016 è stata emanata proprio nei confronti del Ministero del Lavoro, regolarmente costituitosi, e già Dirpubblica nella lettera del 23 febbraio 2016 (accedi al link <http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1598>) aveva evidenziato "*.. che il Ministero del Lavoro è risultato vincitore innanzi le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione le quali, con Sentenza depositata il 19 gennaio 2016, n. 784, hanno accolto il ricorso di parte erariale..*" stabilendo in sostanza che i segretari comunali di fascia A e B non possono essere inquadrati come dirigenti. Tale affermazione è dirompente in quanto la Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che l'art. 1, comma 48 della legge n. 311/2004, come interpretato dall'art. 16, comma 4 della legge n. 246 del 2005, ha abrogato la norma contrattuale del CCNL del 2001, facendo venir meno la possibilità di inquadramento dei segretari comunali di fascia A e B come dirigenti a seguito di mobilità. Ovviamente, gli effetti della sentenza si riversano, nell'immediato, su numerose quanto importanti posizioni dirigenziali oramai scoperte, non potendo "*funzionari sine titulo*" continuare a rivestire ruoli da dirigenti, con il rischio, fra l'altro, di provocare dichiarazioni di nullità di numerosissimi atti dell'Amministrazione del Lavoro (quali diffide accertative, sanzioni amministrative, ordinanze e ingiunzione, ruoli esattoriali ecc...), come del resto già accaduto nella molto poco onorevole vicenda occorsa all'Agenzia delle Entrate, all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17/03/2015 - vedasi lettera di Dirpubblica del 23 febbraio 2016 - accedi al link <http://www.dirpubblica.it/contents.aspx?id=1598>.

Ad oggi, tuttavia, nulla è cambiato. Il Ministero del lavoro reitera il conferimento di incarichi dirigenziali *sine titulo*, malgrado la presenza "di soggetti idonei in attesa di scorrimento delle graduatorie", senza tenere in alcun conto il principio meritocratico sancito dalla Costituzione. Ancora di recente, attraverso un ormai incontrollabile utilizzo di interPELLI, si è svolto un balletto di assegnazioni di Direzioni Territoriali con modalità opache e non trasparenti, assegnando *ad interim* una o più Direzioni Territoriali del Lavoro, con le conseguenze di inefficienza che sono sotto gli occhi di tutti. Pensiamo agli ultimi scandali che hanno coinvolto la Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna, sotto la lente di ingrandimento della Procura per presunti episodi di corruzione in danno dello Stato, oltre a gravi episodi di uso improprio di badge per le timbrature. La Direzione di una Sede Territoriale non può essere affidata *ad interim* e per giunta a soggetti *sine titulo*. Per

**REDAZIONE ANSA RAVENNA 25 GIUGNO 2016 09:32 NEWS (ANSA) - RAVENNA, 25 GIU - LA PROCURA DI RAVENNA HA NOTIFICATO AVVISO DI CONCLUSIONE INDAGINE A 13 PERSONE DOPO GLI ACCERTAMENTI PARTITI DA EPISODI DI ASSENTEISMO RILEVATI TRA DIPENDENTI DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO. SONO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLE ISPEZIONI E UN IMPIEGATO ARRESTATI IL 10 DICEMBRE SCORSO DAI CARABINIERI, L'ALLORA DIRETTRICE DELLA DTL, 10 IMPRENDITORI PERLOPIÙ RAVENNATI, QUESTI ULTIMI ACCUSATI DI CORRUZIONE NEI CONFRONTI DEI DUE DIPENDENTI DTL. IN CAMBIO DI REGALIE (PASTI, DANARO, BOTTIGLIE DI VINO) E PER UNO DEI DUE POSTI DI LAVORO PER AMICI, AVREBBERO 'SOFFIATO' IMMINENTI CONTROLLI ISPETTIVI (RIVELAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO). ACCUSATI PURE DI TRUFFA AGGRAVATA PER DECINE DI ORE DI ASSENZE INGIUSTIFICATE NELL'AUTUNNO 2015: DOPO AVERE STRISCIATO IL BADGE, SI SAREBBERO OCCUPATI DI QUESTIONI PERSONALI. L'EX DIRETTRICE È ACCUSATA DI TRUFFA PER OMISSIONE PER NON AVERE EVITARE (EVITATO NDR) TUTTO CIÒ. DI RECENTE È STATA CHIUSA UN'ALTRA INCHIESTA PER ALTRI SEI DIPENDENTI DELLA STESSA DTL, SEMPRE PER ASSENTEISMO.**

**[HTTP://WWW.ANSA.IT/EMILIAROMAGNA/NOTIZIE/2016/06/25/FIN-E-INDAGINI-ISPETTORI-LAVORO-RAVENNA\\_29E1C6E3-14BB-4C4D-81B0-B54BC26B36CA.HTML](http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/06/25/fin-e-indagini-ispettori-lavoro-ravenna_29e1c6e3-14bb-4c4d-81b0-b54bc26b36ca.html)**

**non parlare delle Sedi assegnate con delega di firma senza nemmeno avere preventivamente esperito alcuna procedura di interpello!!** Il risparmio di spesa non si fa affidando la Direzione di due o tre Sedi contemporaneamente, per giunta a cooptati senza concorso, con un risultato di inefficienza che va a danno di tutta la collettività. Pensiamo che la responsabilità dirigenziale generale si misura anche sulla capacità di nominare dirigenti legittimamente per consentire un'attività amministrativa efficace ed efficiente. E dove sono finite le legittime aspettative degli idonei che hanno fatto un concorso che ha comportato una verifica delle competenze acquisite in varie materie fondamentali per ogni dirigente della Pubblica Amministrazione? Sono state tradite e vanificate dall'immissione di tanti soggetti cooptati. Ci si aspettava una valorizzazione del merito, delle competenze specifiche, delle esperienze professionali dimostrate dai candidati risultati idonei ad un concorso, non una gestione improntata alla cooptazione mediante nomine ed alla violazione sistematica dell'articolo 97 della Costituzione! Tale situazione, tra l'altro, ha generato un decisivo aumento del contenzioso e pertanto delle spese che sostiene il Ministero del Lavoro a seguito dei giudizi avviati dal personale sin dal 2010. Questa usurpazione produce effetti che non sono in linea né con i tanto sbandierati principi di meritocrazia e *spending review*, né con i principi di legalità e trasparenza. Dirpubblica non ci sta. E non ci stanno neanche gli idonei al concorso per dirigenti del Ministero del Lavoro. Oggi si esigono delle spiegazioni. Basta con l'Italietta in cui si svolge un concorso con dispendio di denaro pubblico per poi assumere per cooptazione in spregio alla graduatoria, tanto poi con i tempi della Giustizia, qualcuno impugnerà... e chi vivrà vedrà... Gli idonei che Dirpubblica ormai rappresenta al Ministero del lavoro, dicono NO a tutto questo. Il Governo vuole buttare queste risorse umane come fossero vecchie ciabatte in nome di un finto ammodernamento che maschera scelte non in linea con la Costituzione. Come noto il Ministero non potrà più assumere dirigenti dal 15 ottobre 2016, e quindi o ora o mai più (vedi L. 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 219). Per evitare questa gravissima ingiustizia basterebbe che nelle riforme in atto il Ministero stesso si facesse promotore di una norma transitoria che preveda che, prima di avviare nuovi concorsi per reclutare personale dirigenziale, si debbano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate, anche con il collocamento presso altre amministrazioni, ed anche con soluzioni-ponte che tengano conto della competenza e dell'adeguatezza dei neodirigenti in linea con l'imminente Riforma Madia in tema di dirigenza pubblica. L'utilizzo delle graduatorie, al pari dello scorrimento, consentirebbe di ridurre la spesa pubblica, evitando di gravare il bilancio dello Stato dei costi di una nuova selezione, e, al tempo stesso, di attuare i principi di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione. Inoltre, è in linea con il sistema dei Ruoli Unici che vede l'aggregazione in un solo Comparto di Contrattazione Collettiva le Amministrazioni Centrali raggruppate nel Comparto delle Funzioni Centrali. Lo scorrimento delle graduatorie consentirebbe di attingere soggetti idonei a concorsi per dirigenti "doc" altamente qualificati ed indipendenti perché selezionati attraverso procedure concorsuali nazionali, utilizzandoli indistintamente per coprire, ancora solo in parte, l'elevato fabbisogno di dirigenti nelle Amministrazioni delle Funzioni Centrali (si veda l'ultimo censimento del Dipartimento della Funzione Pubblica). Dirpubblica chiede a gran voce che si adotti questa soluzione, l'unica in linea con un cambiamento che vada davvero verso la legalità, il rispetto delle regole, ed il risparmio di spesa, attraverso l'utilizzo di risorse umane già disponibili e già selezionate con concorsi selettivi e legali. Alla luce di tutto questo, Dirpubblica non è arroccata su un pulpito, ma è disponibile a qualsiasi tipo di lecito confronto per affrontare l'argomento della graduatoria degli idonei al concorso da dirigenti approvato con D.M. del 27.10.2009, considerando che all'interno del Ministero essa è rappresentata da una Sezione già costituita da tempo. Non riteniamo che il fatto di non essere obbligati a convocare Dirpubblica al tavolo delle trattative sia un buon motivo per fuggire da un incontro sull'argomento. Esiste anche un *bon ton* istituzionale nei rapporti tra Amministrazioni e Sindacati (se non vogliamo scomodare il dormiente articolo 39 della Costituzione) che impone comunque un certo riconoscimento reciproco a prescindere dai *quorum*. Come dire .. *noblesse oblige*.

